

# FINALITA' E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

## PREMESSA

Il bilancio d'esercizio è il documento che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un'impresa in funzionamento.

Assolve ad una funzione informativa di carattere finanziario e patrimoniale, valuta il grado di efficacia e il livello di efficienza gestionale dell'impresa.

Il bilancio d'esercizio assolve una funzione "interna" di programmazione e controllo ed una funzione "esterna" di comunicazione sulla efficienza della gestione e sull'operato degli amministratori.

Il bilancio d'esercizio è disciplinato dagli artt. 2423 e ss., c.c. fatta eccezione per le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS artt. 2 e 4 del D.Lgs 38/2005.

Il codice civile determina le "clausole generali" o linee guida da seguire per la redazione del bilancio.

Il principio contabile OIC 11 "Bilancio d'esercizio – finalità e postulati", espone le finalità del bilancio di esercizio ed i suoi postulati applicabili alla generalità delle imprese.

I principi contabili svolgono una "funzione integrativa ed interpretativa" delle norme di legge che si limita a stabilire i principi generali, rinviando a principi contabili approfondimenti ed interpretazioni.

I postulati esprimono principi e regole garanti della finalità informativa del bilancio, si articolano in "Principi generali" e "Principi di redazione", a corollario dei quali sono collocati i criteri di redazione.

I postulati si articolano in:

- principi generali (o clausole generali): indicano i principi ai quali ci si deve ispirare nella redazione del bilancio, sono sovraordinati a tutte le singole regole;
- principi di redazione: hanno un contenuto operativo, si ispirano ai principi generali.

Ai sensi dell'art. 2423, co. 1, c.c. il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2424 c.c, lo stato patrimoniale esprime le informazioni sulla composizione del patrimonio aziendale, individua le attività, passività ed il patrimonio netto dell'impresa.

Ai sensi dell'art.2425 c.c., il conto economico espone il risultato economico conseguito nell'esercizio attraverso la contrapposizione tra componenti positivi di reddito (ricavi) e negativi (costi).

Ai sensi degli artt. 2427 e 2427 bis, c.c. la nota integrativa fornisce le informazioni utili ad interpretare i dati di bilancio.

Il risultato d'esercizio esprime un "valore astratto" se non subordinato ad un "fine specifico"; individuato il fine si applicano adeguati principi generali e particolari di valutazione.

I "principi generali" ed i "principi particolari" di valutazione sono legati da un vincolo di interdipendenza.

Dal "fine" (art. 2423 c.c.), dipendono i principi generali di valutazione (art. 2423 bis), da questi i principi particolari di valutazione (art. 2426 c.c.).

La IV Direttiva CEE del 1978 fissa per la prima volta il concetto di "quadro fedele" (true and fair view).

Il D.Lgs. 127 del 9 aprile 1991 in attuazione della IV e VII Direttiva CEE nel recepire il concetto di "quadro fedele" introduce il concetto di "rappresentazione veritiera e corretta" espressi da criteri generali e particolari.

Il D.Lgs. 6 del 17 gennaio 2003, ha rivisto le disposizioni del codice civile in materia di bilanci, riconducibili all'emanazione della Direttiva 65/2001 (introduzione del criterio valutativo *fair value*, recepita parzialmente dal D.Lgs. 394/2003, all'emanazione del Regolamento comunitario 16006/2002 che sancisce l'obbligo in tutti i paesi europei di adottare i principi contabili internazionali dell'*International Accounting Standard Board* per le società quotate nella redazione dei bilanci consolidati, coordinandola con l'emanazione della riforma fiscale.

Nuove norme e regolamenti in materia di bilancio d'esercizio sono state introdotte dalla riforma del diritto societario con il D.Lgs. 6/2003 che ha rivisto le disposizioni del codice civile relative ai bilanci, con la riforma fiscale per coordinare gli effetti del decreto legislativo 6/2003 con il testo unico delle imposte sui redditi, con i principi contabili internazionali per le società quotate (dal 1/1/2005).

Le principali norme di recente emanazione in materia di bilancio sono:

- Codice civile, libro V "del lavoro", Titoli V delle società, agli articoli 2423 e seguenti. La normativa recepisce la IV direttiva CEE, 78/660/CEE (Conti annuali delle società) attraverso il D.Lgs 127/91 del 27 aprile che ha modificato il codice civile del 1942 (che ha novellato gli articoli 2423 e segg. Del codice civile);
- D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, attuazione delle Direttive CEE n. 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative rispettivamente al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato;

- Riforma del diritto societario, attuata con D.Lgs 17.1.2003, n.6;
- I Principi contabili nazionali emanati da CNDC-CNR OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
- I principi contabili internazionali per le società quotate emanati dallo IASB;
- Regolamento UE n. 1606 del 19.7.2003 (regole contabili obbligatorie per redazione bilancio consolidato società quotate UE);
- Regolamento UE n. 1725 del 29.09.2003 (recepimento formale di 32 su 34 principi);
- Regolamento UE n. 707 del 06.04.2004 (recepimento IFRS 1);
- a livello nazionale art. 25 legge delega n. 306, del 31 ottobre 2003 e D.Lgs. n.38 del 28 febbraio 2005;
- Legge Draghi (D.Lgs 24.02.1998, n.58) (società quotate);
- discipline specifiche per banche imprese assicurative e intermediari finanziari (D.Lgs 87/1992; D.Lgs 173/1997).

Il codice civile, al libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del lavoro, delle società, del bilancio individua: “aspetti sostanziali”, “aspetti formali” e “aspetti collaterali”. Gli “aspetti sostanziali, sono riconducibili al fine del bilancio (art. 2423), ai principi generali di redazione (art. 2423-bis), e ai principi di valutazione (art. 2426) e sono tra loro strettamente correlati.

Gli aspetti “formali” al modello e contenuto dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e del conto economico (art. 2425 c.c.) e alla nota integrativa (art. 2427 c.c.).

Gli “aspetti collaterali” indicano la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico ed i criteri di classificazione delle poste (art. 2423 ter, c.c.), le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale (art. 2424 bis, c.c.), le iscrizioni dei ricavi, proventi ed oneri (art. 2425 bis, c.c.).

## **La posizione del legislatore civilistico nei confronti della determinazione del reddito aziendale**

L'Italia essendo un paese *civil law* ha visto il legislatore intervenire con norme dettagliate e analitiche finalizzate a stabilire e regolarizzare le modalità di “redazione del bilancio” ed i “criteri di valutazione”.

Il vuoto interpretativo lasciato dal legislatore e dalla costante evoluzione delle materia hanno indotto ad interventi sempre maggiormente numerosi da parte della prassi ragionieristica e professionale.

Una netta distinzione si individua negli interventi del legislatore fiscale, finalizzati ad individuare materia imponibile su cui applicare le imposte (art. 13-22, D.P.R. 600/73) ed il legislatore civilistico, il cui fine è quello di tutelare i terzi (artt. 2214-2220, codice civile).

Il rapporto tra norme civili e fiscali in Italia è di tipo “binario unico”, esiste un rapporto di dipendenza del reddito fiscale dal reddito civile:

Reddito civile

± Variazioni fiscali

= Reddito imponibile (su cui calcolare le imposte)

## **Riforma del diritto societario**

### **• Modifica ai principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis)**

#### Prevalenza della sostanza sulla forma

### **• Modifiche agli schemi di bilancio (art. 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis)**

Fiscalità anticipata/differita

Utili/perdite su cambi

Finanziamenti soci

Bilancio in forma abbreviata

### **• Modifiche ai criteri di valutazione (art. 2426)**

Disciplina delle operazioni in valuta

#### Eliminazione delle interferenze fiscali

### **• Modifiche al contenuto della nota integrativa (art. 2427)**

Immobilizzazioni immateriali

Variazione nei cambi avvenute dopo la fine dell'esercizio

Crediti e debiti relativi a operazioni di pronti c/termine

#### Leasing finanziario

Fiscalità anticipata e differita

Patrimonio netto

Finanziamenti soci

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La riforma del diritto societario ha sancito l'eliminazione delle interferenze fiscali in bilancio (soppressione, co.2, art. 2426, c.c.), la normativa antecedente alla riforma consentiva l'iscrizione in bilancio di rettifiche di valore e accantonamenti in attuazione di norme tributarie, con l'iscrizione degli importi al punto 24 e 25 del CE ed ha introdotto il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma".

(si individuano a titolo esemplificativo le operazioni di leasing).

Il leasing operativo è un contratto di locazione, stabilito tra due contraenti, da un lato l'azienda produttrice/fornitrice (definita locatore) che cede un bene in locazione mantenendone la proprietà, dall'altro, l'azienda utilizzatrice il bene (definita locatrice) che corrisponde un canone periodico;

il leasing finanziario è un contratto di locazione in base al quale si trasferiscono in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene; al termine del periodo di locazione la stessa proprietà si può trasferire o meno all'utilizzatore.

Da un punto di vista sostanziale il leasing finanziario si equipara ad una forma di finanziamento per l'uso del bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario.

Il metodo finanziario presuppone l'iscrizione del bene nello stato patrimoniale, contestualmente alla rilevazione del debito e al suo ammortamento sistematico.

La contabilizzazione della quota periodica di locazione presuppone la distinzione dell'importo imputabile alla quota capitale, dalla quota interessi.

Il metodo patrimoniale impedisce la contabilizzazione del bene nello stato patrimoniale fino all'avvenuto suo riscatto, l'iscrizione, al conto economico dei canoni periodici, non si procede all'ammortamento del bene, si evidenzia l'operazione nei conti d'ordine.

## **POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO SECONDO LA NORMATIVA CIVILISTICA**

I postulati di bilancio sono principi (o regole) che garantiscono l'uniformità informativa del bilancio, si articolano in "principi generali" e "principi di redazione" a complemento dei postulati si individuano i "criteri di valutazione".

I principi generali (o clausole generali) sovraordinati gerarchicamente rispetto alle altre regole, individuano i principi generali di indirizzo ai quali ci si deve ispirare nella redazione del bilancio, sono obbligatori ed inderogabili;

I principi di redazione hanno un contenuto operativo, permettono l'attuazione dei principi generali, sono derogabili qualora non forniscano una rappresentazione reale e veritiera della situazione aziendale.

A corollario dei postulati si individuano i "criteri di valutazione" che permettono l'individuazione del valore degli elementi patrimoniali e reddituali, sono subordinati ai postulati, sono derogabili se non forniscono una rappresentazione realistica dei valori patrimoniali e reddituali dell'impresa. <sup>(1)</sup>

---

1)La Relazione ministeriale al D.lgs. 127/91 ha sottolineato che nella disciplina civilistica non sono state espressamente recepite tutte le regole contenute nell'art. 31 della Direttiva n. 78/660/CEE (c.d. IV direttiva CEE), in quanto alcune di esse erano ovvie o implicite in altre. Si tratta, in particolare dei seguenti principi:

- il risultato secondo cui si devono stanziare tutti gli ammortamenti, indipendentemente dal risultato (utile o perdita) dell'esercizio;
- il principio del costo come base di riferimento per le valutazioni di bilancio;
- il principio secondo cui lo stato patrimoniale d'apertura deve coincidere con quello di chiusura dell'esercizio precedente.

## **PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (art. 2423 bics, c.c.)**

La corretta redazione del bilancio d'esercizio presuppone il rispetto dei seguenti principi:

- chiarezza, verità e correttezza (art. 2423, co.2, c.c.);
- prudenza, sancisce il divieto di imputare all'esercizio utili sperati (art. 2423 bis, n. 1,2,4, c.c.);
- prevalenza della sostanza sulla forma (introdotto dalla Direttiva, n.51/2003) (art. 2423 bis, n.1, c.c.)
- continuità della gestione (going concern), si valuta l'azienda in funzionamento (art. 2423 bis, n.1.c.c.)
- valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (separatezza valutativa), si valutano separatamente elementi eterogenei, non sono ammesse le compensazioni tra partite, è alla base del principio della "comprensibilità" e "verificabilità" del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili. Un richiamo del presente principio si trova nel principio della prudenza, la cui applicazione comporta che gli elementi che compongono le singole poste o voci delle attività o passività siano valutabili individualmente;
- continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, si devono utilizzare gli stessi criteri di valutazione in esercizio successivi (è ammessa la deroga, solo in casi eccezionali, dandone motivazione nella nota integrativa) (art. 2423 bis, n.6, c.c.)
- omogeneità formale, relativa all'unità di misura (unicità della moneta di conto) (art. 2423, co.5, c.c.);
- divieto di compensi di partite, è richiamato all'interno della nozione del principio di comprensibilità del bilancio (art. 2423 ter, co.6, c.c.);
- l'impiego d'unica struttura di bilancio, che prevede la possibilità di effettuare suddivisioni, raggruppamenti, aggiunte e adattamenti delle voci di bilancio e la comparazione con quelle dell'esercizio precedente (art. 2423 ter, c.c.);



### **Il documento OIC 11 individua i seguenti ulteriori postulati:**

- utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari (creditori, azionisti, investitori, e altri) e completezza dell'informazione;
- comprensibilità (chiarezza) presuppone informazioni analitiche, inserimento in nota integrativa di elementi che consentano l'intelligibilità (struttura formale, separata indicazione di singoli componenti di reddito/patrimonio, distinzione dell'area ordinaria/straordinaria dei componenti reddituali);
- neutralità (imparzialità) consiste nella discrezionalità ed imparzialità dell'operato del valutatore, a cui è richiesto di evitare politiche reddituali strumentali al perseguimento di specifici interessi di parte;
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- comparabilità, presuppone la costanza di impiego nel tempo degli aspetti sostanziali, formali e valutativi;
- significatività e rilevanza, presuppone la rappresentazione degli accadimenti aziendali in maniera significativa e rilevante nel processo di redazione del bilancio;
- costo come criterio base delle valutazioni, limita la discrezionalità dei valutatori, è di facile applicazione, esprime il valore funzionale che l'azienda attribuisce ad un bene al momento della sua acquisizione;
- conformità del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;
- funzione informativa e completezza della nota integrativa, presuppone la chiarezza e la completezza delle informazioni per i destinatari del bilancio;
- verificabilità dell'informazione, esercita il controllo sull'attendibilità delle informazioni.

I principi contabili nazionali svolgono sia una funzione "integrativa" di sostegno e di integrazione delle norme di legge, che una "funzione esplicativa/interpretativa" delle norme di redazione e valutazione del bilancio d'esercizio.

Ai sensi dell'art. 2219 c.c., scritture contabili, compresi i bilanci, devono essere redatte nel rispetto delle norme di una "ordinata contabilità".

Il Dpr 136 del 31 marzo 1975 attuativo della L. 216/74 fa esplicito richiamo ai principi contabili. Essendo quello italiano un modello semiaperto manifesta i limiti della normativa civilistica nel dare piena attuazione alla clausola generale del bilancio riconoscendo ai principi contabili un ruolo di primaria importanza.

L'art. 2423, co.1, c.c. individua negli amministratori i soggetti che devono redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, che costituiscono un insieme unitario, coeso e inscindibile.

## **FINALITA' (O CLAUSOLE GENERALI)**

I principi generali di redazione del bilancio sono espressi dall'art. 2423, c.c.

L'art. 2423, co.2, c.c. indica le "clausole generali" di redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere redatto con "chiarezza" e fornire una rappresentazione "veritiera" e "corretta" della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Il "principio della chiarezza" necessita di una rappresentazione formale del bilancio, secondo schemi e regole pre-definite (appositamente previste dal legislatore nazionale); l'obiettivo è quello di rappresentare in bilancio i dati in modo "chiaro" e privo di "ambiguità", che forniscano una rappresentazione oggettiva degli accadimenti e neutralizzino interpretazioni e valutazioni soggettive.

Le singole componenti patrimoniali e reddituali si devono classificare in "voci omogenee", in componenti "ordinari" e "straordinari" di reddito, in ricavi della gestione "tipica" dagli altri componenti della gestione "atipica" e "straordinaria".

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa devono esprimere le informazioni in modo chiaro e comprensibile.

Si può pertanto affermare che il rispetto della "clausola della chiarezza" implica l'adozione degli schemi di bilancio, il divieto di raggruppamento delle voci e la comparazione di partite.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, co.1, c.c., nello stato patrimoniale e nel conto economico, si devono iscrivere in modo separato e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 c.c. e 2425 c.c. (rispetto degli schemi di bilancio), salvo le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività.

- le voci precedute da numeri arabi si possono ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente;
- si aggiungono nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c.;
- le voci precedute da numeri arabi si devono adattare quando lo esige la natura dell'attività esercitata;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico si deve indicare l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere iscritte separatamente (art. 2423 ter, co.1, c.c.) non si può procedere al loro raggruppamento (divieto di raggruppamento di voci).

Ai sensi dell'art. 2423 ter, co.2, c.c. le voci precedute dai numeri arabi si possono raggruppare solo nel caso in cui il loro raggruppamento, a causa del loro importo è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 c.c., o nel caso in cui favorisce la chiarezza del bilancio; in questo caso le voci oggetto di raggruppamento devono essere indicate in modo distinto nella nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, co.6, c.c., sono vietate le compensazioni di partite.

Il divieto di compenso di partite ha carattere assoluto.

Si ha il compenso di partite con la somma algebrica di valori di segno opposto, che secondo le disposizioni del codice civile si devono rilevare distintamente in voce dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale, o in distinte poste del conto economico.

Fanno eccezione a tale regola alcune specifiche operazioni di carattere finanziario, per le quali la compensazione costituisce un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione stessa.

## **RAPPRESENTAZIONE VERITIERE E CORRETTA**

L'obiettivo che si pone il principio della "verità" è quello di rendere il bilancio un documento credibile ed attendibile.

L'aggettivo "veritiero" non comporta la ricerca della "verità oggettiva assoluta" dei valori e delle stime espresse dal bilancio, ma la correttezza dei criteri valutativi applicati e del risultato perseguito (Risoluzione ministeriale al D.Lgs. 127/91).

Il "principio della correttezza" presuppone che l'informazione fornita dal bilancio sia "attendibile" e "neutrale" e non condizionata da interessi specifici o di parte.

La Relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91, individua nella espressione "rappresentare in modo veritiero e corretto" la fedele traduzione dell'espressione "*true and fair view*" cui fa riferimento la direttiva comunitaria.

La clausola generale della "rappresentazione veritiera e corretta" è sostenuta dalle seguenti disposizioni:

- l'obbligo di fornire informazioni complementari;
- la deroga ai criteri di valutazione previsti dal codice civile.

La redazione ministeriale fa riferimento, all'art. 2217, co.2, c.c. ai sensi del quale il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

L'impossibilità delle norme di legge di regolare tutte le possibili situazioni che si vengono a creare, si riscontra all'art. 2423, co.3, c.c. che, dispone, qualora le informazioni non forniscano una rappresentazione veritiera e corretta, l'impiego di informazioni complementari.

Ai sensi dell'art. 2423, co.4, c.c. i criteri valutativi previsti dal codice civile che non forniscono una rappresentazione veritiera e corretta non devono essere applicati.

In presenza di casi eccezionali, l'interpretazione letterale della norma esprime l'obbligatorietà di applicare criteri diversi da quelli previsti dalla legge.

La clausola generale di "rappresentazione veritiera e corretta" prevale sui singoli e specifici criteri di rappresentazione e valutazione previsti dal codice civile, quale garanzia del principio della "prevalenza della sostanza sulla forma".

Ai sensi dell'art. 2423, co.4, c.c., le motivazioni che hanno indotto alla deroga dei criteri previsti dalla legge, devono essere adeguatamente motivate nella nota integrativa.

Gli utili che scaturiscono dall'applicazione della deroga devono essere iscritti in una "riserva non distribuibile" se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il legislatore nazionale non ha previsto casi eccezionali che prevedono l'obbligo di deroga.

La Relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91 precisa che “dovrà trattarsi di casi veramente eccezionali, essendo evidente che le specifiche norme relative alla struttura ed alle valutazioni sono dettate proprio al fine di assicurare la rappresentazione veritiera e corretta in tutte le situazioni normalmente ricorrenti”.

In dottrina le circostanze eccezionali che inducono alla deroga hanno carattere specifico e non generale, si riferiscono ad esempio ad uno specifico bene e non alla totalità dei beni.

Si citano a titolo esemplificativo i seguenti casi:

- l'incremento di valori di un terreno inedificabile che diviene edificabile;
- la miniera di carbone abbandonata nuovamente sfruttabile;
- la scoperta di un pozzo di petrolio nel terreno di proprietà;
- la ristrutturazione aziendale con mutamento di destinazione economica dei beni.

Potrebbero, non costituire casi eccezionali:

- il processo inflattivo e l'andamento del mercato (Relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91 e Trib. Pinerolo 1.3.99);
- i mutamenti specifici dei prezzi dei beni;
- la destinazione alla vendita di beni strumentali.

## **RAPPORTO TRA IL PRINCIPIO DI CHIAREZZA E VERITÀ**

Il “principio di chiarezza” ha valenza autonoma, non è subordinato a quello della “rappresentazione veritiera e corretta”.

Il legislatore si è posto l’obiettivo di garantire la più ampia trasparenza dei dati di bilancio e non la sola “veridicità” o “correttezza dei dati contabili”.

(In questo senso, si vedano, tra le altre, Cass. SS.UU. 21.2.2000 n. 27, Cass. 29.4.2004 n. 8204 e Cass. 7.3.2006 n. 4874).

Il “principio della chiarezza” richiede la corretta imputazione dei valori e delle voci di bilancio come previsto dal codice civile e l’inserimento in bilancio delle informazioni “significative” e “rilevanti” (significative, intese in senso di utilità per gli stakeholder, rilevanti, in senso di consistenza da un punto di vista quantitativo).

Il “principio della chiarezza” comporta la corretta imputazione espositiva non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche formale, dei fatti gestionali; ciò comporta il rispetto degli schemi di bilancio pre-definiti, la comparabilità delle voci di bilancio ed il divieto di compensazione di partite.

Le voci che non sono comparabili con quelle relative all’esercizio precedente, devono essere adattate e esplicitate nella nota integrativa.

Il principio della chiarezza si pone l’obiettivo di “standardizzare i bilanci”, il rispetto dei “criteri generali” e “particolari” di valutazione del codice civile.

Il bilancio è chiaro, veritiero e corretto se rispetta i principi di redazione delineati dall’art. 2423 bis, e riduce la discrezionalità degli amministratori. Ai “principi generali” di redazione art. 2423 bis, c.c. sono subordinati i “criteri particolari” di valutazione, art. 2426, c.c., riconducibili al rispetto del “principio di verità”, principio che consiste nella corrispondenza dei fatti aziendali ai valori iscritti in bilancio e al “principio della correttezza” che rappresenta la neutralità dell’informazione.

## **IL PRINCIPIO DI COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (CONSISTENCY)**

I criteri di valutazione devono essere mantenuti costanti nel corso degli esercizi. L'eventuale alternanza di tali criteri minerebbe la qualità e l'attendibilità dell'informazione e la possibilità di comparare i valori corrispondenti nei rapporti spaziali-temporali.

Il principio della costanza dei criteri di valutazione può essere derogato in presenza di casi eccezionali (art. 2423 bis, c.c.), tale deroga ha carattere facoltativo e non obbligatorio e deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa.

## **PRINCIPI PARTICOLARI DI VALUTAZIONE – ART. 2426 C.C.**

I principi particolari di valutazione, traggono ispezione e giustificazione dal principio della prudenza; esprimono particolari tecniche di valutazione delle singole poste patrimoniali, rispetto del fine di bilancio e dei principi generali da cui discendono.

## **PRUDENZA**

Ai sensi dell'art. 2423 bis, co. 1,2,4, c.c. le voci di bilancio devono essere valutate con prudenza.

Il “principio della prudenza” rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo valutativo di formazione del bilancio. La sua applicazione non deve contrastare i principi di “veridicità” e “correttezza” e rendere pertanto il bilancio inattendibile e non corretti.

Il rispetto del principio della prudenza costituisce una importante garanzia per i terzi, in quanto evita la sopravvalutazione delle attività e la svalutazione delle passività; è strettamente correlato al postulato della valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (art. 2423 bis, co.1, n. 5, c.c.) con il divieto di compensi di partite (art. 2423 ter, co. 6, c.c.).



Si devono rilevare:

- solo i profitti realmente conseguiti, con esclusione di quelli ipotizzati o sperati, ma non realmente conseguiti;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, della cui esistenza si è venuti a conoscenza dopo la chiusura dello stesso;
- si devono valutare in modo separato gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio.

## **PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA**

Il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” implica la rilevazione degli eventi e dei fatti gestionali sulla base della sostanza economica e non sui soli aspetti formali.

Il principio è stato inserito nel co. 2, art. 2423 bis, c.c., dal D.Lgs. 17.1.2003, n.6. La valutazione delle voci deve rispettare il principio della prudenza e della prospettiva della continuità aziendale.

La Relazione ministeriale al D.Lgs. 6/2003 ha chiarito che l'espressione “funzione economica” esprime il principio della prevalenza della “sostanza” sulla “forma”.

Il suddetto principio presuppone la conoscenza dell'evento singolarmente individuabile e di eventuali operazioni e fatti gestionali correlati; è la visione d'insieme che permette di determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali in considerazione della sua “funzione economica”.

I dubbi interpretativi sollevati dall'art. 2423 bis, c.c., hanno indotto l'OIC ad adottare una formulazione più rispondente alla Direttiva 51/2003/CE. L'articolo del codice civile, infatti prevede si privilegi la rappresentazione della sostanza economica sulla forma giuridica dell'operazione.

*La bozza di articolato elaborata dall'Organismo Italiano di Contabilità, avente per oggetto il completo recepimento delle direttive 27.9.2001 n. 65/2001/CE (c.d. direttiva sul fair value) e 18.6.2003 n. 51/2003/CE (c.d. direttiva di modernizzazione), è stata sottoposta a consultazione da parte del Dipartimento del Ministero dell'Economia nel corso del 2008. Le direttive avrebbero dovuto essere recepite, come previsto dalla L. 25.2.2008 n. 34 (legge Comunitaria 2007), entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, avvenuta il 21.3.2008.*

Nella prassi vi sono contratti singolarmente individuabili che hanno natura autonoma, altri sono invece riconducibili ad un insieme di operazioni complesse.

Vi sono situazioni che evidenziano una concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello formale del contratto, mentre altre non rilevano alcuna concordanza.

*Il documento OIC 11 riporta il caso delle operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (c.d. pronti contro termine).*

*Ai sensi dell'art. 2424 bis, co. 5 c.c. (così come modificato dal D.Lgs 6/2003), le attività devono rimanere iscritte nello stato patrimoniale del "venditore" a "pronti", con conseguente iscrizione nel bilancio dell'acquirente a "pronti" del credito corrispondente, mentre, in base all'art. 2425 bis, co. 3 c.c., i relativi proventi ed oneri, ivi compresa la differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti in bilancio per la parte di competenza dell'esercizio, nelle voci "C.16- Altri proventi finanziari" e "C.17 – Interessi e altri oneri finanziari" del conto economico. Qualora, invece, la natura dell'operazione non si configuri come un finanziamento (es. prestito di un bene materiale), né il bene sia produttivo di proventi di natura finanziaria, la differenza tra i due prezzi va rilevata nelle voci "A.5 – Altri ricavi e proventi" o "B.14 – Oneri diversi di gestione".*

*In conseguenza di tale impostazione, gli importi ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione devono essere rilevati come entrate di cassa, con relativa contropartita in un conto di debito acceso tra le passività.).*

*L'OIC 11 prevede che per ogni operazione aziendale si individui la "sostanza economica", le caratteristiche dell'evento individuato autonomamente individuato e la presenza di operazioni ed operazioni correlate che concorrono a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali. Si devono conciliare gli aspetti sostanziali con quelli formali.*

*(ad esempio nel caso del riporto, l'operazione, in base alla sostanza economica, costituisce un finanziamento ed il passaggio di proprietà avviene per garantire il finanziamento. Pertanto tali operazioni devono essere iscritte, da parte del cessionario, come crediti verso il cedente e, da parte del cedente, come debiti verso il cessionario, mentre i titoli continuano a figurare nel bilancio del cedente (prov. Banca d'Italia 31.7.92 e circ. ABI 26.3.92 n. 69).*

*Le norme civilistiche e fiscali legittimano una contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione. Si genera il disallineamento con la contabilizzazione effettuata in base alla sostanza, che privilegia l'aspetto formale opportunamente codificato. Il rispetto delle finalità del bilancio richiede una adeguata informativa nella nota integrativa.*

*(Si pensi alle operazioni di locazione finanziaria).*

*(Ad esempio: l'operazione di vendita e concomitante retro locazione con una operazione di leasing finanziario (c.d. sale and lease back) costituisce, da un punto di vista sostanziale un'operazione di finanziamento si procede a rilevare contabilmente la vendita, il rispetto della prevalenza della sostanza sulla forma induce alla contabilizzazione della plusvalenza da lease back in modo graduale in base alla durata del contratto di leasing o alla vita utile del cespite (come richiesto per il leasing finanziario, art. 2425 bis, co.4, c.c.).*

*Esempio: l'operazione di vendita (sale) e concomitante retro locazione con una operazione di leasing finanziario (lease back) costituisce da un punto di vista sostanziale un'operazione di finanziamento, in tal caso è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato, rilevando, tuttavia, il differimento della plusvalenza che è accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come è invece richiesto dalla metodologia del leasing finanziario.*

*Esempio: regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine in cui i proventi e gli oneri rinvenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell'esercizio (innovazione apportata dal D.Lgs. 17.1.2003, n.6). l'art. 2424-bis, c.5, prevede che le attività rimangano iscritte nello stato patrimoniale del venditore a "pronti" con conseguente iscrizione nel bilancio dell'acquirente a "pronti" del credito corrispondente, mentre i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel conto economico, in particolare nelle voci 16 e 17. Qualora invece la natura dell'operazione non si configuri come un finanziamento (ad. Es. prestito di un bene strumentale), né il bene sia produttivo di proventi di natura finanziaria, la differenza tra i due prezzi va rilevata tra gli altri ricavi o gli oneri diversi di gestione (voce 5 e 14). In conseguenza di tale impostazione, gli ammontari ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione, dovranno essere rilevati come entrate di cassa con relativa contropartita ad un conto di debito acceso tra le passività a favore dell'acquirente.*

## **CONTINUITA' ALLA GESTIONE (GOING CONCERN)**

Ai sensi dell'art. 2423 bis, co.1, n.1 c.c. “la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuità dell'attività”.

La continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, è una delle condizioni richieste dal principio della comparabilità dei valori di bilancio.

Tale principio può essere derogato in presenza di casi eccezionali, che deve essere adeguatamente motivato nella nota integrativa.

## **COMPETENZA**

Il principio della competenza presuppone che i costi ed i ricavi siano imputati all'esercizio in cui trovano adeguata giustificazione economica e vi sia una interconnessione causa effetto tra costi e ricavi, indipendentemente dall'esercizio in cui avvengono i movimenti di numerario (incassi-pagamenti).

I “ricavi” si perfezionano:

- al completamento del processo produttivo di beni e servizi;
- al passaggio sostanziale (non formale) del titolo di proprietà (spedizione dei beni o conclusione dei servizi resi).

Per i beni mobili, il termine di riferimento è costituito dalla data di spedizione o consegna (regola generale), in base alle modalità contrattuali previste all'acquisto e al trasferimento dei rischi da un punto di vista sostanziale.

Per gli immobili ed i beni mobili registrati, il termine di riferimento è la data di stipulazione del contratto di compravendita (regola generale).

Per quanto concerne le prestazioni di servizi, l'operazione si intende adempiuta con l'effettuazione dell'operazione (espletamento del servizio) (regola generale).

Regole particolari riguardano la rilevazione delle opere in corso di esecuzione che vengono valutate in base allo stato di avanzamento dell'opera.

Per quanto concerne i “costi” la correlazione tra costi e ricavi si realizza per associazione di causa – effetto, l’utilità o la funzionalità pluriennale dei beni o servizi deve essere ripartita in più esercizi tramite il processo di ammortamento.

I costi che esauriscono l’utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti, sono direttamente imputati al conto economico dell’esercizio stesso.

Ai sensi dell’art. 2423 bis, co. 1, n. 3 e 4 c.c.:

- si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o pagamento;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

L’OIC 11 sancisce la correlazione dei costi ai ricavi d’esercizio.

I costi costituiscono la naturale remunerazione dei fattori produttivi, sono di competenza dell’esercizio nel quale i medesimi fattori di produzione si utilizzano per il conseguimento dei ricavi di vendita di prodotti e servizi.

Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza ed esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi, siano essi certi o presunti.

La correlazione costi – ricavi si realizza:

- per associazione causa - effetto tra costi e ricavi, si manifesta in modo analitico e diretto (è il caso delle provvigioni);
- in mancanza di una associazione diretta tra costi e ricavi, la ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale si instaura su base razionale e sistemica mediante il processo di ammortamento;
- per imputazione diretta dei costi al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Tale metodo di correlazione trova applicazione quando:
  - I costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità nello stesso;
  - Viene meno e non è identificabile o valutabile l’utilità futura o la funzionalità di costi;
  - L’associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell’utilità su base razionale e sistematica non sono di sostanziale utilità.

## **VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ETEROGENEI**

Ai sensi dell'art. 2423 bis, co. 5 c.c. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio devono essere autonomamente valutati. Tale principio (come peraltro evidenziato dalla dottrina prevalente) mira ad evitare che la valutazione globale, sia il tramite legittimo per compensare perdite connesse a determinati beni patrimoniali, con utili che scaturiscono dalla valutazione di altri beni.

Il suddetto principio può essere derogato solamente in presenza di casi eccezionali, dettagliatamente motivati nella nota integrativa, dai quali devono risultare:

- motivi della deroga;
- l'effetto generato dal cambiamento del criterio di valutazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

## **UTILITA' DEL BILANCIO**

Il bilancio è un documento di manifestata utilità per gli utilizzatori, sia essi interni che esterni; deve garantire la completezza informativa, sia degli accadimenti trascorsi che futuri.

L'informazione patrimoniale finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio deve essere:

- attendibile e imparziale,
- analitica e intellegibile;
- completa.

## **COMPENSIBILITA'**

La comprensibilità del bilancio (o chiarezza) deve favorire la comprensione dei fatti gestionali e dei valori in esso esposti.

L'informativa della nota integrativa deve essere esaustiva e completa, ma, al contempo non eccessiva e superflua.

Elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio sono:

- la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee, senza effettuazione di compensazioni;
- la netta distinzione tra componenti ordinari e straordinari di reddito;
- la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

## **NEUTRALITA' (IMPARZIALITA')**

Il bilancio d'esercizio è un documento utile per una pluralità di soggetti, per cui si deve ispirare a principi contabili indipendenti ed imparziali; deve essere redatto nel rispetto dell'indipendenza e imparzialità.

Il carattere di neutralità (o imparzialità) deve essere applicato a tutto il procedimento di formazione del bilancio, in particolar modo agli elementi che presentano criteri di soggettività, quali la svalutazione del valore di magazzino per obsolescenza, la svalutazione dei crediti per inesigibilità, la determinazione della vita utile degli impianti.

## **PERIODICITA' DELLA MISURAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO AZIENDALE**

Il bilancio d'esercizio (di funzionamento) si riferisce ad un periodo amministrativo (o esercizio) e non all'intera vita aziendale.

## **COMPARABILITA'**

I criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti nel tempo, sono derogabili e modificabili in presenza di circostanze eccezionali, i cui effetti devono essere specificati nella nota integrativa.

La comparabilità dei bilanci fornisce elementi utili di raffronto se:

- viene confermata la forma di presentazione nel tempo;
- i criteri di valutazione sono adottati e impiegati in modo costante;
- l'esposizione dei mutamenti strutturali (fusioni, scissioni) e degli elementi aventi natura straordinaria, è espressa in modo chiaro.

La nota integrativa deve indicare il cambiamento nell'esposizione delle voci, le circostanze che giustificano tali cambiamenti ed i criteri di valutazione adottati.

La comparabilità dei bilanci della stessa impresa risulta più agevole rispetto alla comparabilità tra bilanci di soggetti differenti.



## **OMOGENEITA'**

L'omogeneità si riferisce alla moneta di conto, cioè all'unità di moneta nella quale i componenti attivi e passivi del capitale dell'impresa sono espressi.

## **SIGNIFICATIVITA' E RILEVANZA**

Il bilancio d'esercizio deve rappresentare in modo adeguato gli accadimenti aziendali in grado di condizionare in maniera significativa e rilevante il processo decisionale.

La coerenza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica degli stessi, ma alla correttezza economica, alla ragionevolezza, derivanti dalla corretta applicazione dei procedimenti di valutazione nella stesura del bilancio d'esercizio.

Eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; devono essere circostanziati e non devono avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato.

## **COSTO COME CRITERIO BASE DI VALUTAZIONE**

Si può definire "costo" il complesso degli oneri che un'impresa sostiene per procurarsi un determinato bene (fattore produttivo). Costituisce il criterio base per le valutazioni di un'impresa in funzionamento.

La scelta del costo quale criterio di valutazione si individua:

- nel valore di funzionamento del bene (non nella sola spesa sostenuta);
- nella facilità di applicazione del criterio.

I principi contabili relativi alle singole poste di bilancio stabiliscono criteri e modalità di rettifica dei costi.

A titolo esemplificativo si cita il mutamento di valore che scaturisce dall'andamento dei mercati, dal livello dei prezzi, dalle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.

I principi contabili prevedono che, nel caso in cui vengano a mancare le ragioni che hanno indotto a svalutare il bene, si proceda al ripristino del valore.

### **CONFORMITA' DEL COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO AI PRINCIPI CONTABILI**

- Analisi dei fatti amministrativi;
- determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi;
- Identificazione dei conti da imputare;
- Predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conto in valori di bilancio;
- Preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

La corretta procedura di formazione del bilancio ai principi contabili comporta:

- la individuazione e rilevazione dei fatti economici attraverso dati analitici, verificabili e documentabile;
- registrazione dei fatti amministrativi;
- esposizione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica.

## **FUNZIONE INFORMATIVA E COMPLETEZZA DELLA NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa è parte integrante del bilancio d'esercizio, insieme allo stato patrimoniale e al conto economico; deve dettagliare tutte le informazioni complementari avente carattere patrimoniale, finanziario ed economico, necessarie alla verifica dell'attendibilità del bilancio; ha la funzione di rendere comprensibili i valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico; non deve essere eccessivamente lunga e complessa, ma concisa e dettagliata al tempo stesso. Si deve considerare un elemento informativo necessario alla comprensione del bilancio.

## **VERIFICABILITA' DELL'INFORMAZIONE**

L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica, fornita nel bilancio deve essere verificata attraverso la ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi di valutazione.

Art. 2423 bis c.c.

Prudenza,

prevalenza della sostanza sulla forma,

continuità,

competenza,

valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci,

costanza dei criteri di valutazione.

Documento OIC 11

Utilità e completezza,

comprensibilità

neutralità (imparzialità),

periodicità,

comparabilità,

omogeneità,

significatività (rilevanza);

costo come criterio base,

conformità del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;

funzione informativa della nota integrativa verificabilità.

